



Cod. NC7/O11
Cod. Area legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000378
Data: 15/05/2013

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LUCCA

**Oggetto: Rif. Vs. nota del 19 marzo 2013, prot. n. 347/13 – Competenze
geometra progettazione briglia idraulica.**

In merito al quesito in oggetto, come segnalato dalla stessa amministrazione comunale con propria nota datata 27.10.2012, si riferisce della presenza di numerose opere in cemento armato quali ossatura della briglia, condotta forzata e centrale di produzione.

Sulle competenze professionali dei geometri l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 individua molteplici attività; la lettera l) dell'articolo citato, in particolare, stabilisce la competenza del geometra per attività di *“progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato non richiedenti particolari operazioni di calcolo e che per loro destinazione non implicino pericolo per la incolumità delle persone.*

Oltre a ciò la competenza di tale professionista è da estendere anche a *....piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione”.*

La successiva lett. m) della medesima norma attribuisce, altresì, competenza per la *“progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.*

Occorre rilevare che il su citato art. 16, lettera m) non fa cenno alcuno alla possibilità che tali professionisti possano progettare e/o dirigere opere in conglomerato cementizio, limitandone la competenza alle sole *“costruzioni modeste”.*





La L. 5 novembre 1971, n. 1086, recante *“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”* all’art. 2 prevede che la costruzione delle opere di cui all’art. 1, ovvero quelle in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o con struttura metallica, tutte finalizzate a garantire stabilità e sicurezza delle strutture nonché la pubblica e privata incolumità, *“deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”*.

Nel caso in questione è prevista la realizzazione di opere idrauliche in acciaio e cemento armato, di notevole consistenza e con impatto visivo affatto trascurabile.

Oltre alle sentenze di Cassazione nn. 19292/2009 e 6402/2011 citate dall’Ordine richiedente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011, ha aggiunto e precisato aspetti fino ad ora non palesati in maniera tanto esplicita nemmeno dai giudici della Cassazione.

Nello specifico è precisato che *“Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluenti che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r. d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi”*.



Detta sentenza, in particolare, ha precisato, altresì, che *"...è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub) delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)"*.

Infine, dalla semplice disamina della normativa e del testo della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, non si ritiene possa rientrare nelle competenze del geometra la progettazione e realizzazione di una briglia idraulica, men che meno se con struttura sidero-cementizia e prossima ad un ponte di riconosciuto valore storico-artistico.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento

Lavoro, compensi e competenze professionali

(arch. Pasquale Caprio)

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento

(arch. Raffaello Frasca)